

PA e DOPPIO INCARICO: un dipendente pubblico non può svolgere un incarico retribuito che non sia stato conferito/autorizzato dall'amministrazione di appartenenza

SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO – DELL1.3.2018

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una pubblica amministrazione, venuta a conoscenza che un proprio dipendente, in assenza di autorizzazione, aveva svolto ulteriore attività lavorativa, ha sottoposto il predetto a procedimento disciplinare irrogandogli la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione.

La Procura della Corte dei conti ha poi invocato un danno erariale subito dalla Pubblica amministrazione in base al chiaro dato normativo fornito dal comma 7 dell'art. 53 della legge n. 165/2001 secondo cui: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Il successivo comma 7-bis precisa che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti".

La Corte dei Conti – sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha quindi condannato il predetto al pagamento a favore della Pubblica amministrazione di una somma pari ai compensi lordi illegittimamente percepiti.

Un aspetto importante della sentenza è costituito dal fatto che il danno erariale sia costituito non già dalla somma effettivamente percepita dal dipendente (cioè al netto delle ritenute fiscali e contributive). In proposito la Corte dei Conti ha osservato che il criterio per la quantificazione del danno erariale è stato più volte oggetto di esame dalla magistratura contabile, che si è espressa da ultimo con la pronuncia della prima sezione centrale d'Appello n. 218/2018. L'orientamento maggioritario va nel senso che ai fini del danno erariale il calcolo va effettuato al lordo degli oneri riflessi e fiscali.

In definitiva, quindi, anche se il dipendente pubblico ha tratto dalle prestazioni illegittime un importo di minore entità, egli si rende comunque responsabile per ogni ulteriore onere che, con l'agire contra legem, ha indirettamente arrecato un pregiudizio al patrimonio della Pubblica amministrazione.